

R.D. 9-1-1927 n. 147

Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1927, n. 49.

(Si omette l'allegato) <sup>(54)</sup>.

TABELLA

Numero d'ordine	Elenco alfabetico delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore [3]	Utilizzazione: se occorre l'autorizzazione prescritta all'art. 5		Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi			Trasporti	
		No	Si	Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art. 4)	Autorità che concede l'autorizzazione (art. 10)	Autorità che concede l'autorizzazione (art. 10)	Quantità che è costretto trasportare senza licenza	Se occorre la licenza
					Prefetto (art. 11)	Ministro (art. 13)	(art. 4)	
1	Acido cianidrico a) allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti..... b) compresso o liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il regolamento speciale.. c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione.....	-	si	Nessuna		Ministro <sup>(55)</sup>	Nessuna	si
		-	si	Nessuna		Ministro <sup>(56)</sup>	Nessuna	si
		-	si	Nessuna		Ministro <sup>(57)</sup>	Nessuna	si
2	Ammoniaca compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il regolamento speciale.....	-	si [1]	Fino a 75 Kg	Oltre 75 Kg Prefetto		Qualsiasi	no
3	Anidride solforosa a) in soluzione acquosa concentrata..... b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica..... c) allo stato gassoso misto a ossidi di carbonio..... d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura secondo il regolamento speciale.....	-	-	Qualsiasi			Qualsiasi	no
		[2]	[3]	Nessuna	Prefetto		Qualsiasi	no
		-	si	Nessuna	Prefetto		Qualsiasi	no
		-	si	Fino a 75 Kg	Oltre 75 Kg Prefetto	Ministro <sup>(58)</sup>	Qualsiasi	no
4	Benzina contenente composti organo-metallici ed altre sostanze tossiche.....	-	si [4]	Nessuna	-		Qualsiasi	no
5 <sup>(59)</sup>	Cianuri [2] alcalini di potassio, di sodio, di calcio, di bario, da solo o mescolato con altre sostanze, di argento, di cadmio, di rame..... a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2%, calcolata come CN..... b) allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen.....	no	-	Nessuna	medico provinciale	-	Nessuna	si
		no	-	Fino a kg 100	medico provinciale oltre 100 Kg	-	fino a 100 Kg.	si oltre 1000 gr.
		no	-	Fino a g. 100	medico provinciale oltre 100 g		fino a 100 Kg.	si oltre 1000 gr.
6	Cloro a) in soluzione acquosa... b) allo stato gassoso..... c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale.....	no	-	Qualsiasi	-	Ministro <sup>(60)</sup>	Qualsiasi	no
		-	si	Fino a 75 Kg	Oltre 75 Kg Prefetto		Qualsiasi	no
7	Cloropicrina (nitrocloroformio).....	[6]	[7]	Fino a 100 Kg	Prefetto		Gr. 1000	si oltre 1000 gr.
8	Cianogeno (bromuro o cloruro di).....	-	si	Nessuna		Ministro <sup>(61)</sup>	Qualsiasi	no
9	Etere cianocarbonico da solo o mescolato a sostanze comunque irritanti.....	-	si	Nessuna		Ministro <sup>(62)</sup>	Qualsiasi	no
10	Fosgene (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale.....	-	si	Nessuna		Ministro <sup>(63)</sup>	Qualsiasi	no
11	Isonitriili (tipo fenil-isonitrile).....	-	si	Nessuna	Prefetto		Qualsiasi	No
12	Ossido di etilene	-	si	Nessuna	Prefetto		Qualsiasi	No

	da solo o mescolato con altre sostanze.....								
13	Piombo tetraetile	-	si	Nessuna		Ministro <sup>(64)</sup>	Qualsiasi	No	
14	Solfuro di carbonio	[8]	[9]	Fino a 5 litri	Oltre i 5 litri Prefetto		Qualsiasi		
15	Idrogeno fosforato [3] <sup>(65)</sup>	da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso.....	no	-	Qualsiasi	-	Qualsiasi	No	
16	Bromuro di metile [4] <sup>(66)</sup>		-	si	Nessuna	Prefetto	Qualsiasi	No	
17	Piombo tetrametile [5] <sup>(67)</sup>		-	si	Nessuna	-	Qualsiasi	No	
18	Trifluoruro di boro [6] <sup>(68)</sup>	a) compresso in bombole..... a) in soluzione .....	-	si	Nessuna	Medico provinciale	Nessuna	Si	
			-	si oltre i 5 kg di soluzione	Fino a 5 Kg di soluzione	Medico provinciale oltre i 5 Kg di soluzione	fino a 5 Kg. di soluzione	si oltre i 5 Kg. di soluzione	
19	Metilmercaptano [7] <sup>(69)</sup>		-	si	Nessuna	Medico provinciale	fino a 15 Kg.	si oltre i 15 Kg.	

[1] L'autorizzazione non occorre per i piccoli impianti per refrigerazione che utilizzano meno di 75 gr.

[2] Non occorre l'autorizzazione se l'utilizzazione è fatta a scopi agricoli od enologici.

[3] L'autorizzazione occorre in tutti i casi non contemplati nella nota 2.

[4] Non occorre autorizzazione per la benzina contenente per ogni mille centimetri cubici non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile o cinque virgola cinque decimi di centimetro cubico di piombo tetrametile, entrambi equivalenti a gr. 0,85 di piombo. In caso che vengano miscelate entrambe le due sostanze, il contenuto in piombo non dovrà superare il predetto limite massimo di gr. 0,85 per ogni mille centimetri cubici di benzina. La benzina trattata come sopra deve essere contenuta in recipienti originali recanti in modo evidente l'indicazione che la benzina stessa contiene piombo tetraetile o piombo tetrametile o loro miscela deve essere usata solo come carburante per motori a scoppio, sui recipienti utilizzati devono essere indicate le istruzioni circa l'uso [8] <sup>(70)</sup>.

[5] In quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.

[6] Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di 100 gr. fatta in aperta campagna.

[7] Occorre in ogni altro caso non contemplato nella colonna 3.

[8] Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di litri 5, in aperta campagna, ovvero di qualsiasi quantità, in magazzini di cereali e Sylos riconosciuti ed autorizzati dal Prefetto.

[9] Occorre in ogni altro caso non contemplato nella nota 8.

(54) Il prospetto allegato è stato sostituito dal *D.M. 6 febbraio 1935*.

(55) La facoltà di concedere l'autorizzazione è riservata in via esclusiva al Prefetto, *art. 10, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147*.

(56) La facoltà di concedere l'autorizzazione è riservata in via esclusiva al Prefetto, *art. 10, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147*.

(57) La facoltà di concedere l'autorizzazione è riservata in via esclusiva al Prefetto, *art. 10, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147*.

(58) La facoltà di concedere l'autorizzazione è riservata in via esclusiva al Prefetto, *art. 10, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147*.

(59) La facoltà di concedere l'autorizzazione è riservata in via esclusiva al Prefetto, *art. 10, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147*.

(60) La facoltà di concedere l'autorizzazione è riservata in via esclusiva al Prefetto, *art. 10, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147*.

(61) La facoltà di concedere l'autorizzazione è riservata in via esclusiva al Prefetto, *art. 10, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147*.

(62) La facoltà di concedere l'autorizzazione è riservata in via esclusiva al Prefetto, *art. 10, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147*.

(63) La facoltà di concedere l'autorizzazione è riservata in via esclusiva al Prefetto, *art. 10, R.D. 9 gennaio 1927, n. 147*.

(64) Così modificato prima dal *D.M. 10 gennaio 1942*, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 1942, n. 31, poi dal *D.M. 21 luglio 1965* (Gazz. Uff. 19 agosto 1965, n. 207) che ha riconosciuto come gas tossici le sostanze denominate cianuro di bario, d'argento, di cadmio e di rame, ed infine dal *D.M. 3 luglio 1966* (Gazz. Uff. 30 luglio 1966, n. 188). Vedi, inoltre, il *D.M. 23 settembre 1969*. La voce 5 è stata, da ultimo, così modificata dal *D.M. 4 maggio 1971* (Gazz. Uff. 24 maggio 1971, n. 130). Vedi, ancora, il *D.M. 29 luglio 1975* (Gazz. Uff. 25 agosto 1975, n. 225).

(65) Gas aggiunto dal *D.M. 18 febbraio 1939*, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 1939, n. 73.

(66) Gas aggiunto dal *D.A.C.I.S. 7 febbraio 1952*, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1952, n. 73.

(67) Gas aggiunto dal *D.M. 14 marzo 1961*, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 1961, n. 78.

(68) Voce aggiunta dal *D.M. 6 novembre 1972* (Gazz. Uff. 27 novembre 1972, n. 308) il quale ha così disposto:

«Art. 1. La sostanza denominata "Trifluoruro di boro" è ufficialmente riconosciuta come gas tossico agli effetti del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici approvato con *R.D. 9 gennaio 1927, n. 147*, e successive modificazioni.

Art. 2. All'elenco dei gas tossici approvato con *D.M. 6 febbraio 1935* è aggiunta la seguente voce: Trifluoruro di boro, compresso in bombole ed in soluzione. La tabella approvata con *D.M. 6 febbraio 1935* è modificata come in allegato». Vedi, anche, il *D.M. 13 agosto 1973*.

(69) Voce aggiunta dal *D.M. 10 giugno 1974* (Gazz. Uff. 12 luglio 1974, n. 182).

(70) Nota al progetto così modificata dall'*art. 4, D.M. 14 marzo 1961*, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 1961, n. 78.